

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/754 DELLA COMMISSIONE****del 12 aprile 2023****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Arche Chlorine» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 dicembre 2018 la società Arche Consortia ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (l'«Agenzia»), conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell'Unione per un biocida singolo denominato «Arche Chlorine», dei tipi di prodotto 2 e 5, quale descritti nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente del Belgio aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-UQ045679-98.
- (2) Il principio attivo contenuto in «Arche Chlorine» è il cloro attivo rilasciato da cloro, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 5.
- (3) Il 27 novembre 2020 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.
- (4) Il 5 luglio 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere <sup>(2)</sup>, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Arche Chlorine» e la relazione di valutazione finale sul biocida singolo, conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Nel parere si conclude che «Arche Chlorine» è un biocida singolo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) n. 528/2012, che è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e che, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (6) Il 30 luglio 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) Il 7 marzo 2022 la Germania ha chiesto alla Commissione di adeguare i termini e le condizioni dell'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Arche Chlorine» nel suo territorio conformemente all'articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), e per motivi inerenti alla tutela della salute e della vita umana di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. Nella loro richiesta, le autorità tedesche hanno fatto riferimento alle norme nazionali dell'ordinanza tedesca sull'acqua potabile (TrinkwV) <sup>(3)</sup> che stabilisce un insieme sistematico di norme per garantire acqua potabile sana e pulita, disciplinando la qualità richiesta dell'acqua, nonché le sostanze, i metodi e le procedure da utilizzare per il trattamento dell'acqua potabile. Tale ordinanza impone obblighi agli impianti di trattamento delle acque e stabilisce norme affinché questi vengano rispettati. Sulla base delle norme stabilite dalla TrinkwV sono state sviluppate determinate norme e prassi comuni ben consolidate nel settore del trattamento dell'acqua potabile in Germania.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere dell'ECHA del 16 giugno 2021 sull'autorizzazione dell'Unione per il biocida «Arche Chlorine» (ECHA/BPC/281/2021) (<https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation>).

<sup>(3)</sup> Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (Bundesgesetzblatt I S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. September 2021 (Bundesgesetzblatt I S. 4343). [TrinkwV.pdf \(gesetze-im-internet.de\)](#).

